

Progr. Ann.le n° del

Prot. S.C.D. n° 4558 del

30 DIC. 2004



PROGRESSIVO ANNUALE

30 DIC. 2004

COMUNE DI NAPOLI
VIII DIREZIONE CENTRALE PROG. N. 1598
SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO
SERVIZIO COMMERCIO AL DETTAGLIO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Individuazione di ulteriori fattispecie di commistione di attività rispetto a quelle già consentite ai sensi dell'O.S. n°534 del 29/07/2003 -

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale, in materia di assetto della rete distributiva commerciale si è posta l'obiettivo prioritario di coniugare innovazione e sviluppo, in linea con le più avanzate esperienze europee;

che con O.S. n°534 del 29/07/2003, è stato avviato e perseguito tale obiettivo strategico incentivando l'avvio di attività commerciali, di esercizi pubblici e/o di servizi alla cittadinanza e al turismo, senza incrementi edilizi ed impropri cambi di destinazione d'uso, attraverso soluzioni fortemente innovative, concretatesi nello svolgimento congiunto di alcune attività nell'ambito del medesimo volume edilizio, introducendo un concetto di punto vendita interpretato in chiave moderna, ossia quale piccolo centro di servizi integrato;

che con lo stesso provvedimento, l'Amministrazione si riservava con successive ordinanze sindacali di consentire ulteriori ipotesi di commistione di attività, dopo la sperimentazione avviata nella prima fase;

che lo studio delle varie fattispecie di commistione e l'elaborazione dei relativi atti amministrativi costituisce, coerentemente, uno degli obiettivi assegnati al Servizio Commercio al Dettaglio per l'anno 2004;

che sulla scorta dell'analisi dei dati elaborati sulla base del monitoraggio delle attività, delle richieste pervenute e delle indicazioni fornite dalla stessa utenza, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in commistione ha rappresentato la formula più richiesta, quale servizio aggiunto e complementare ad altre attività prevalenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere specificamente all'individuazione di ulteriori attività configurabili in commistione con la somministrazione e, contestualmente, di disciplinare i punti terminali di somministrazione;

ORDINA

- 1) Consentire la somministrazione di alimenti e bevande nei **Punti Snai**, alle seguenti condizioni:
 - la superficie destinata all'attività principale non sia inferiore a mq. 250;
 - che l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande abbia una superficie non superiore al 10% rispetto a quella destinata all'attività principale;

- che l'area destinata alla somministrazione sia collocata all'interno della struttura e che non abbia accesso diretto dalla strada;
 - che la somministrazione venga effettuata esclusivamente a favore degli scommettitori, nelle ore di apertura dell'attività principale.
- 2) Consentire la somministrazione di alimenti e bevande negli **Internet Point** che abbiano effettuato la comunicazione al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi del D.Lgs.17 marzo 1995 n°103, alle seguenti condizioni:
- la superficie destinata all'attività principale non sia inferiore a mq.70;
 - che l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande abbia una superficie non superiore al 10% rispetto a quella destinata all'attività principale;
 - l'esercizio sia dotato di almeno 10 PC (postazioni);
 - l'area destinata alla somministrazione sia collocata all'interno della struttura e non abbia accesso diretto dalla strada;
 - la somministrazione venga effettuata esclusivamente a favore dei fruitori del servizio, nelle ore di apertura dell'attività principale.
- 3) Consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli **autolavaggi**, alle seguenti condizioni:
- la struttura sia munita di almeno n°2 linee di lavaggio;
 - che la superficie destinata alla somministrazione non sia superiore a mq.20;
 - la somministrazione venga effettuata esclusivamente a favore dei fruitori del servizio, nelle ore di apertura dell'attività principale.
- 4) Consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei **centri di estetica** e negli esercizi di **barbiere e parrucchiere**, alle seguenti condizioni:
- che l'esercizio sia dotato di almeno n°10 postazioni di lavoro;
 - che l'area destinata alla somministrazione abbia una superficie non superiore al 10% rispetto a quella destinata all'attività principale;
 - l'area destinata alla somministrazione sia collocata all'interno della struttura e non abbia accesso diretto dalla strada;
 - la somministrazione venga effettuata esclusivamente a favore dei fruitori del servizio, nelle ore di apertura dell'attività principale.


I soggetti che intendano svolgere l'attività di somministrazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) della presente ordinanza e di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'O.S. n° 534 del 29/07/2003 devono presentare una denuncia di inizio attività al Comune che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario al rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria. Nella denuncia il soggetto dichiara:

- la sede dell'attività;
- la tipologia di attività (A o B) che intende svolgere;
- il possesso del requisito di iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art.2 L.287/91, salvo che l'area destinata alla somministrazione sia inferiore a mq.10;
- gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, della concessione o della comunicazione per lo svolgimento dell'attività principale.


Alla denuncia è allegata planimetria con legenda indicante specificamente la superficie destinata all'attività principale e quella destinata all'attività di somministrazione.

In tutti i casi, il locale sede dell'esercizio dovrà essere conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quella sulla destinazione d'uso dei locali e sulla sicurezza del lavoro.

IL DIRIGENTE
Daniela Michelino



IL DIRETTORE
Ida Alessio Verni



P/IL SINDACO

ASSESSORE AL COMMERCIO

Raffaele Tacce

